

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 1 marzo 2023, n. 043/Pres.

Regolamento recante modifiche al Regolamento di esecuzione per la disciplina delle iniziative di costruzione, acquisto e recupero di immobili finalizzate alla realizzazione di alloggi da destinare alla vendita, all'assegnazione e alla locazione in regime di edilizia convenzionata e degli incentivi destinati alle Ater, agli acquirenti e agli assegnatari, di cui all'articolo 17 della legge regionale 19 febbraio 2016, n. 1 (Riforma organica delle politiche abitative e riordino delle Ater) emanato con il decreto del Presidente della Regione 28 marzo 2017 n. 070/Pres.

- OMISSIS -

Regolamento recante modifiche al Regolamento di esecuzione per la disciplina delle iniziative di costruzione, acquisto e recupero di immobili finalizzate alla realizzazione di alloggi da destinare alla vendita, all'assegnazione e alla locazione in regime di edilizia convenzionata e degli incentivi destinati alle Ater, agli acquirenti e agli assegnatari, di cui all'articolo 17 della legge regionale 19 febbraio 2016, n. 1 (Riforma organica delle politiche abitative e riordino delle Ater) emanato con il decreto del Presidente della Regione 28 marzo 2017 n. 070/Pres

art. 1 modifiche all'articolo 21 del DPREg. 070/Pres./2017

art. 2 disposizione transitoria

art. 3 entrata in vigore

art. 1 modifiche all'articolo 21 del DPREg. 070/Pres./2017

1. Il comma 1bis dell'articolo 21 del decreto del Presidente della Regione 28 marzo 2017, n. 070/Pres (Regolamento di esecuzione per la disciplina delle iniziative di costruzione, acquisto e recupero di immobili finalizzate alla realizzazione di alloggi da destinare alla vendita, all'assegnazione e alla locazione in regime di edilizia convenzionata e degli incentivi destinati alle Ater, agli acquirenti e agli assegnatari, di cui all'articolo 17 della legge regionale 19 febbraio 2016, n. 1 (Riforma organica delle politiche abitative e riordino delle Ater)) è abrogato.

art. 2 disposizione transitoria

1. La disposizione di cui all'articolo 1 si applica anche alle domande presentate prima dell'entrata in vigore del presente regolamento per le quali non è ancora intervenuta l'assegnazione o la concessione dell'agevolazione ovvero l'archiviazione della domanda medesima.

art. 3 entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.